

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

SECONDA SESSIONE

RISOLUZIONE 26 (1996)¹

SU

**LE DIRETTIVE PER LA REVISIONE DELLE
PROCEDURE UFFICIALI DI DESIGNAZIONE
DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI
E DI INVITATI SPECIALI PRESSO IL CPLRE**

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONGRESSO**

¹ Discussione e approvazione, da parte della Commissione Permanente del Congresso, il 15 aprile 1996 (vedi doc. CG (2) 22, Parte I Ris., progetto di Risoluzione presentato da Lady Farrington).

Ris.26

Il Congresso,

1. Considerando che gli articoli 2, 4.2 e la prima disposizione transitoria della Carta del CPLRE stabiliscono una serie di criteri cui devono adempiere i membri di questo organo;
2. Considerando che, conformemente alla seconda disposizione transitoria della Carta del CPLRE, il Comitato dei Ministri aveva approvato, a titolo provvisorio e per il primo periodo di due sessioni, le procedure di designazione delle delegazioni nazionali presso il CPLRE;
3. Considerando che l'articolo 3 della Carta del CPLRE prevede che i rappresentanti e i supplenti al CPLRE siano designati secondo una procedura ufficiale propria di ogni Stato membro e che spetta al CPLRE approvare dette procedure, conformemente ai principi contenuti nel suo regolamento interno;
4. Considerando che l'esperienza acquisita durante il primo periodo di due sessioni del CPLRE permette a quest'ultimo di sviluppare i principi sopraccitati, per fornire chiarimenti e precisazioni ai criteri definiti dalla Carta;
5. Considerando che l'Ufficio di Presidenza ha approvato il 21 dicembre 1995, a titolo provvisorio, la relazione presentata da Lady Farrington e dal Sig. Chénard;
6. Tenuto conto dell'articolo 47 del Regolamento interno del CPLRE sulla revisione del medesimo;
7. DECIDE di riesaminare la prima disposizione transitoria della Carta sulla composizione della Camera delle Regioni al termine del periodo previsto di sei anni e incarica al riguardo il gruppo di lavoro sulla regionalizzazione nell'Europa centro-orientale, creato da detta Camera, di fare per quella data il bilancio della regionalizzazione di tutti i paesi che applicano i criteri definiti in tale disposizione transitoria, che si trovino o meno nell'Europa centro-orientale.
8. DECIDE di completare il Regolamento interno del CPLRE nel modo seguente :

Articolo 2

- Aggiungere alla fine del paragrafo 1, comma 2, dopo "Ogni governo provvederà a rendere nota tale procedura al Segretario Generale" :

"La procedura dovrà garantire che i poteri locali e regionali e i partiti politici dello Stato membro ripongano la loro piena fiducia nei membri della delegazione del Paese al CPLRE, ritenendo che

essi siano perfettamente in grado di rappresentarli."

- Aggiungere, alla fine del paragrafo 1, comma 3 :

"e nel Regolamento interno".

- Aggiungere quanto segue, fra i comma 3 e 4 del paragrafo 1 :

"La composizione della delegazione di ogni Stato membro del CPLRE dovrebbe garantire :

a) una ripartizione geografica equilibrata dei delegati sul territorio dello Stato membro;

b) una rappresentanza equilibrata delle varie categorie di collettività locali e regionali esistenti nello Stato membro;

c) un'equa rappresentanza delle varie correnti politiche presenti negli organi delle collettività locali e regionali dello Stato membro;

d) un'equa rappresentanza delle donne e degli uomini presenti negli organi delle collettività locali e regionali dello Stato membro;

"Quando un Paese, in base all'articolo 2, paragrafo 1, della Carta, intende inviare al CPLRE delegati che non dispongano di un mandato locale o regionale elettivo ma che siano direttamente responsabili dinanzi a un organo locale o regionale eletto, esso dovrà menzionarlo espressamente nella descrizione della procedura ufficiale di designazione, enumerando le funzioni che conferiscono alle persone in parola la qualità di "responsabili diretti dinanzi a un organo locale o regionale eletto".

- Aggiungere un nuovo paragrafo 1 bis, così redatto :

"Per poter seguire i progressi verso un'equa rappresentanza delle donne e degli uomini nell'ambito del CPLRE, le delegazioni nazionali informano l'Ufficio di presidenza del CPLRE della percentuale di donne e di uomini presenti negli organi statutari delle collettività locali e regionali del loro Paese. All'occorrenza, le delegazioni lo informano anche della presenza di donne nelle associazioni di collettività locali e regionali."

"Per permettere al CPLRE di accertare l'equilibrio delle forze politiche in seno alle delegazioni nazionali, quest'ultime informano l'Ufficio di presidenza del CPLRE dell'affiliazione politica dei loro membri."

- Al paragrafo 2, seconda frase, sostituire le parole "alla vigilia di ogni sessione ordinaria", con le seguenti parole : "cinque settimane prima di ogni sessione ordinaria".

Ris.26

- Aggiungere un nuovo paragrafo 2 bis, così redatto :

"Per poter partecipare al CPLRE in qualità di responsabile dinanzi a un organo locale o regionale eletto, i candidati dovranno, in pratica :

i. dipendere dalla fiducia politica di un organo politico eletto che disponga di poteri decisionali o disporre di un mandato che tale organo possa revocare, e

ii. aver diritto a partecipare ai lavori di un organo politico con potere di decisione, in quanto membri a pieno titolo".

- Aggiungere un nuovo paragrafo 2 ter, così redatto :

"L'Ufficio del CPLRE, con l'espressione "organo locale o regionale eletto" all'articolo 2 della Carta del CPLRE, si riferisce a un organo esecutivo - o assemblea politica -, composto di rappresentanti direttamente eletti, e che sia un organo statutario di una collettività locale o regionale di diritto pubblico."